

CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152 e D.M. 16/9/2015)

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di luglio

TRA

il Patronato S.I.A.S. (Servizio Italiano Assistenza Sociale per i servizi sociali dei lavoratori), codice fiscale 80061070589, con sede legale in Roma, via Luigi Luzzatti 13/a, in persona del Presidente Guglielmo Borri, nato ad Arezzo il 23/1/1963, codice fiscale BRR GLL 63A23 A390N, in qualità di Legale Rappresentante,

E

il CAF MCL S.r.l., codice fiscale e partita iva 04482621002, con sede legale in Roma via Luigi Luzzatti 13/a, in persona del Presidente Carlo Costalli, nato a San Casciano in Val di Pesa (FI), il 17/12/1948, codice fiscale CST CRL 48T17 H791K, in qualità di Legale Rappresentante,

PREMESSO CHE

- ai sensi della legge 30 marzo 2001 n. 152, l'Istituto di Patronato S.I.A.S. è persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità e che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela posta in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- il CAF MCL S.r.l. è un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale iscritto all'albo dei Caaf per lavoratori dipendenti e pensionati al n. 00034 e presta le attività di assistenza fiscale di cui all'art.34 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- secondo il disposto dell'art.10, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 310 lett. c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività dettagliatamente elencate, diverse da quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della stessa legge 152/2001;
- ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. a), della legge n. 152/2001, gli Istituti di patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate nei confronti dei richiedenti in favore del CAF MCL S.r.l. in quanto rientrante tra i soggetti privati menzionati nell'art.10, comma 1, lett. a) citato;
- il Patronato S.I.A.S. e il CAF MCL S.r.l. hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al medesimo art.10, comma 1, lett. a), anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione il CAF MCL s.r.l. conferisce al Patronato S.I.A.S. l'incarico di svolgere in favore dei richiedenti le attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 152 del 2001, fermo restando quanto previsto dall'art.2229 del cod. civ.

Resta esclusa dalla presente convenzione l'attività riservata per legge esclusivamente al CAF.

Articolo 2

Modalità di svolgimento delle attività

IL Patronato S.I.A.S. è tenuto a svolgere le attività indicate nell'art.1 tramite la propria organizzazione nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

IL Patronato S.I.A.S. espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

IL Patronato S.I.A.S. impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

IL Patronato S.I.A.S. è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal CAF MCL S.r.l. sulle attività svolte.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'art.1 sono fornite dal Patronato S.I.A.S. senza scopo di lucro.

Il rimborso dei costi, anche forfettari mediante rendicontazione, e i criteri di computo del rimborso sono stabiliti attraverso le seguenti modalità:

- per le pratiche svolte nell'ambito delle attività specificate nell'art. 1, il Patronato S.I.A.S. comunicherà al CAF MCL S.r.l. l'importo relativo al mero rimborso dei relativi costi sostenuti; tale importo sarà calcolato a seguito della rendicontazione di fine anno e comunque non oltre i termini per l'approvazione del bilancio.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi a decorrere dal 5 luglio 2016 ed alla scadenza si rinnova tacitamente per ugual periodo.

Articolo 5

Responsabilità

Il Patronato S.I.A.S. è responsabile dei danni provocati da errori materiali o da inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

Sono vietati il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8

Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo al Patronato S.I.A.S. di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

Il Patronato S.I.A.S. è, altresì, tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche e integrazioni, ed è titolare del trattamento dei dati personali.

Articolo 9

Pubblicazione e comunicazione della convenzione

Il Patronato S.I.A.S. pubblica e comunica la presente convenzione nei modi e nei termini indicati nel D.M. 16 settembre 2015 pubblicato in G.U. n.265 del 13.11.2015.

Articolo 10

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra il Patronato S.I.A.S. e il CAF MCL S.r.l. sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.



Articolo 11
Registrazione


La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 12
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Data 5 luglio 2016

Il Patronato S.I.A.S.
Il Presidente
(Avv. Guglielmo Borri)



Il CAF MCL S.r.l
Il Presidente
(Dott. Carlo Costali)

